



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

19ª Seduta pubblica – Martedì 11 maggio 2021

Deliberazione legislativa n. 11

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FINCO, FAVERO, RIGO, PUPPATO E ZECCHINATO RELATIVA A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI””.
(Progetto di legge n. 39)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Finco, Favero, Rigo, Puppato e Zecchinato relativa a “Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati””;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio FINCO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto, la legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 recante “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” detta la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei.

Nella realtà regionale, ma soprattutto in quella della montagna, i funghi epigei hanno rappresentato e rappresentano, nel contempo, un patrimonio naturale ed una risorsa significativa anche per gli aspetti di opportunità economica, per enti territoriali quali le Comunità montane (ora Unioni montane).

In effetti la legge regionale citata ha assegnato alle Unioni montane, come alle Province (nei territori non montani), la competenza al rilascio dei titoli che abilitano alla raccolta, salve le specifiche competenze, sui rispettivi territori per gli Enti Parco, i soggetti gestori dei terreni demaniali e le Regole.

In particolare con le modifiche introdotte nel 2012 con la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 ed in una ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, fermi restando i divieti, come i limiti quantitativi, temporali e di modalità di raccolta fissati per legge, si è disposto che il pagamento del contributo, stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui all'articolo 16, ovvero in una misura

variabile fra 5 euro 75 euro, e la relativa ricevuta di versamento, costituiscono titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi.

Come già considerato dal legislatore in occasione della revisione della legge regionale nel 2012, gli introiti rappresentano, per le Unioni montane una opportunità economica che varia, a seconda delle diverse realtà territoriali, da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di euro all'anno, per superare anche i 100/200 euro nelle aree maggiormente vocate.

L'utilizzo di tali risorse è oggi disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 2 maggio 2012 che, in via interpretativa, atteso il non inequivoco disposto normativo, nel dettare disposizioni esecutive e di attuazione della legge, prevede che le risorse siano destinate, nel loro insieme, ad interventi di tutela e salvaguardia, direttamente o indirettamente, utilizzando una quota non superiore al 30 per cento per le spese generali per la realizzazione degli interventi.

Il progetto di legge si propone di esplicitare il dettato normativo in merito all'utilizzo delle risorse in capo alle Unioni montane derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi, destinandolo alle funzioni da queste esercitate, senza predefinire, come allo stato, le percentuali di destinazione delle risorse ai diversi interventi.

Viene così previsto che gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi, che in alcuni ambiti territoriali assumono una significativa rilevanza, siano destinati, secondo le determinazioni che verranno assunte da ogni Unione montana in rapporto alle rispettive situazioni e specificità territoriali ed istituzionali, ad interventi di tutela e salvaguardia del territorio come ad interventi per spese correnti dell'ente; quanto sopra nella misura di volta in volta definita in ogni singola realtà territoriale e per ogni singolo esercizio finanziario.

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 3).

La Terza Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere una data certa per la ricostituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all'iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 29 aprile 2021 ha approvato a maggioranza e senza modifiche il progetto di legge regionale n. 39 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini, Sponda); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni).

Nessun voto contrario.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consiglia *Cristina GUARDA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge oggi all’esame dell’aula si inserisce nel solco di una necessità di supporto dei comuni dei territori montani.

Dobbiamo infatti registrare l’esistenza di criticità legate all’esercizio delle funzioni in territorio montano e parzialmente montano: l’essenza stessa di questo progetto di legge è inestricabilmente legata alla presa d’atto di tale difficoltà, dal momento in cui tale progetto di legge, dismettendo le limitazioni legislative oggi vigenti e ampliando le facoltà di utilizzo connesse ad entrate proprie delle Unioni montane, mira a generare un ulteriore sostegno alle funzioni da esse svolte.

Dicevamo dunque delle criticità: intanto dobbiamo constatare che il percorso di trasformazione delle Comunità Montane a Unioni Montane, previsto dalla legge regionale n. 40/2012 - come da ultimo modificata - non è affatto privo di difficoltà; prova macroscopica ne è l’attuale pendenza della procedura di liquidazione disposta per le ex comunità montane della Lessinia e di Agno Chiampo (sulla cui vicenda ho di recente depositata una interrogazione a risposta scritta); si pensi, inoltre, all’Unione montana Monferenera Piave Cesen, formalmente costituita, ma che non ha mai esercitato le funzioni di spettanza ed è oggi in fase di scioglimento; altra importante Unione, quella del Marosticense è stata sciolta a partire dal 2021.

Senza entrare nello specifico degli esempi sopra riportati, quel che però appare emergere, in generale, è un percorso di trasformazione, come noto avviato nel 2012, che sconta anche la graduale riduzione dei trasferimenti statali e regionali cui si accompagna il drastico ridimensionamento delle risorse umane a disposizione, tanto da indurre i Comuni a valutare se davvero è conveniente attivare questo tipo di gestione associata.

Con questo progetto di legge, dunque, si attribuisce alle Unioni montane un ulteriore margine di autonomia, lasciando alle stesse effettiva discrezionalità circa la destinazione delle somme accertate in entrata a titolo di contributo per la raccolta dei funghi.

Un primo passo sicuramente interessante, per dare la possibilità alle Unioni di sopravvivere e avere personale in numero adeguato alle funzioni che deve svolgere, ma i fondi in questione variano di anno in anno e non possono di certo garantire l’operatività senza un nostro reale impegno nello stanziare fondi certi nel bilancio regionale.

La speranza ed il motivo per cui intendiamo votare a favore della legge, se verrà approvato il nostro emendamento di adeguamento dei termini alla nuova denominazione Unione montana, è che questo possa poi rivelarsi il primo di una serie di interventi che vanno nella giusta direzione e che, soprattutto, le Unioni montane non trascurino gli interventi di tutela e salvaguardia del territorio, pure necessari, e che sappiano dosare e calibrare gli interventi a sostegno di tali interventi e quelli destinati al loro funzionamento.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composta di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 38

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 48

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 49

VISTI gli emendamenti approvati in Aula con l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”**

**Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati”.**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “*comunità montane*” sono sostituite con le seguenti: “*Unioni montane*”.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “*Comunità montane*” sono sostituite con le seguenti: “*Unioni montane*”.

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “*Comunità montane*” sono sostituite con le seguenti: “*Unioni montane*”.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “*del Corpo Forestale dello Stato*” sono sostituite dalle parole: “*della struttura dell'Arma dei Carabinieri competente in materia forestale*”.

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati”.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

“*3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'ente.*”.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 49
Voti favorevoli n. 49

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.....	5
Art. 2 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.....	5
Art. 3 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.....	5
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.....	5
Art. 5 - Entrata in vigore.....	5